



# COMUNE DI SAPRI

-Provincia di Salerno-

## Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 18 del 25 giugno 2013

---

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI - APPROVAZIONE.

---

L'anno duemilatredici, addì 25 del mese di giugno alle ore 18:15, nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale:

Sindaco: arch. Giuseppe Del Medico

Consiglieri:

- 1) Marco Martorano
- 2) Giuseppe Lucio Ricciardi
- 3) Giulio Cammarosano
- 4) Tommaso Lando
- 5) Eduardo D'Amico
- 6) Raul Carlucci
- 7) Antonio Gerardo Bove
- 8) Vito D'Agostino
- 9) Antonio Gentile
- 10) Daniele Congiusti

---

Risultano assenti: //

Assume la presidenza l'Arch. Giuseppe **DEL MEDICO** nella qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno dott.ssa Germana D'Alascio.

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI - APPROVAZIONE.**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- l'art. 274 del D. Lgs. n. 267/2000 ha abrogato il R.D. n. 383/1934;
- il succitato R.D. n. 383/1934, agli artt. 106, 107, 108, 109 e 110, disciplinava l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte delle Amministrazioni Locali, definendo un sistema speciale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di regolamenti comunali e ordinanze sindacali ed attribuendo al Sindaco il potere di determinare, con propria Ordinanza, la misura della somma dovuta;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

**Atteso che** il potere sanzionatorio rientra nella generale autonomia normativa, fatte salve le ipotesi già regolate dalla legislazione specifica di settore;

**Ritenuto** pertanto di normare, con apposito regolamento comunale, le fattispecie sanzionatorie previste;

**Atteso che** la Commissione Consiliare permanente "Statuto, Regolamenti ed Affari Istituzionali", nella seduta del 18.06.2013, ha modificato l'art. 2, c. 1, della bozza di Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali predisposta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale nel seguente modo: le parole "art. 10 L. 689/1981" vengono sostituite da "art. 7/bis D. Lgs. n° 267/2000" e "€ 516,00" diventa "€ 500,00";

**Visto** l'allegato Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti e alle ordinanze comunali composto di n. 15 articoli così come modificato dalla Commissione Consiliare permanente "Statuto, Regolamenti ed Affari Istituzionali";

**Ritenuto** lo stesso meritevole di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale
- la legge n. 689/1981

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti e alle ordinanze comunali, composto di n. 15 articoli, nel testo modificato dalla Commissione Consiliare permanente "Statuto, Regolamenti ed Affari Istituzionali" nella seduta del 18.06.2013 che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di pubblicare il predetto Regolamento sul sito istituzionale del Comune.

20.06.2013

IL SINDACO  
-f.to arch. Giuseppe Del Medico -

---

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

20.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
(f.to Antonio Quintieri)

**COMUNE DI SAPRI**  
Provincia di Salerno  
**UFFICIO DI POLIZIA LOCALE**

-----

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI, AI REGOLAMENTI E  
ALLE ORDINANZE COMUNALI**

-----

**Indice:**

- Art.1 Generalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Violazioni pecuniarie ai regolamenti ed ordinanze comunali
- Art. 3 Violazioni accessorie ai regolamenti ed ordinanze comunali
- Art. 4 Violazione di ordinanze comunali non sanzionabili
- Art. 5 Accertamento delle violazioni e gestione del procedimento sanzionatorio
- Art. 6 Sequestro e confisca
- Art. 7 Pagamento in misura ridotta
- Art. 8 Pagamento rateale
- Art. 9 Ricorsi
- Art. 10 Ordinanza – Ingiunzione
- Art. 11 Riscossione forzata, iscrizione a ruolo, provvedimento di sgravio
- Art. 12 Destinatario dei proventi per la violazione dei regolamenti e delle Ordinanze comunali
- Art. 13 Norme finali
- Art. 14 Pubblicità
- Art. 15 Entrata in vigore

**Normativa di riferimento**

- Circolare Ministeriale n. 263/1 bis/11/L. 142 del 7.3.2001
- D. L.vo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Circolare Ministeriale n. 2 del 10.1.2000 – Prot. M/6326/57
- D. Lvo 507/1999 "Normativa di depenalizzazione e Riforma del sistema sanzionatorio"
- Legge 689/1981 "Modifica al sistema penale"
- Legge 125/ 2008 ( Pacchetto Sicurezza)

**Art. 1**  
**- Generalità ed ambito di applicazione –**

- 1.** Il Presente Regolamento disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni delle norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali.
- 2.** Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di polizia locale indicanti le norme di comportamento e le relative sanzioni amministrative.
- 3.** Il Sindaco adotta le ordinanze contingibili ed urgenti indicanti le norme di comportamento e le relative sanzioni amministrative e quelle previste dal Decreto Legge 23.05.2008 n° 92 convertito in Legge n° 125 del 24.07.2008 (**Pacchetto Sicurezza**);
- 4.** Il Responsabile del servizio competente adotta le ordinanze a carattere ordinario indicanti le norme di comportamento e le relative sanzioni amministrative.
- 5.** Le sanzioni amministrative da applicarsi a seguito di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali possono essere pecuniarie e/o accessorie, come di seguito specificato:
  - a)** pagamento di una somma di denaro
  - b)** sequestro e confisca amministrativa
  - c)** rimozione delle opere abusive
  - d)** ripristino dello stato dei luoghi
  - e)** sospensione, cessazione o revoca di una determinata attività

**Art. 2**  
**– Violazioni pecuniarie ai regolamenti ed ordinanze comunali –**

- 1.** Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali vigenti, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 7/bis D. Lgs. n. 267/2000, individuando il minimo ed il massimo edittale rispettivamente in **€uro 51,00 e in €uro 500,00**.
- 2.** Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite con la sanzione pecuniaria da **€uro 102,00 a €uro 1.032,00**.
- 3.** Nel rispetto della normativa generale in materia, gli importi stabiliti dal presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali adeguamenti sulla base degli indici ISTAT. L'adeguamento avrà cadenza biennale e sarà disposto con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
- 4.** Qualora il trasgressore reiteri la medesima violazione, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata, anche se la precedente è stata regolarmente oblata.
- 5.** L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste al presente articolo non esclude l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come previste al successivo art. 3.
- 6.** Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali possono essere conciliate esclusivamente mediante versamento dell'importo stabilito, maggiorato delle eventuali spese, mediante: versamento sul ccp n. ----- intestato a **Comune di SAPRI**, ----- - 84079 SAPRI (Salerno)
- 7.** In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure previste dalla L. 689/1981.

**Art. 3 –**

## **Violazioni accessorie ai regolamenti e alle ordinanze comunali –**

**1.** Nel caso in cui le violazioni ai regolamenti comunali comportino, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione di sanzioni accessorie, le medesime si applicano di diritto secondo quanto indicato:

- a)** obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata cosa o attività
- b)** obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o materiali
- c)** sequestro amministrativo di attività o cose, con eventuale confisca
- d)** sospensione, cessazione o revoca di attività

**2.** Qualora non si ottemperi a quanto previsto dalle sanzioni accessorie immediatamente ovvero entro i termini specificati nel verbale di contravvenzione, il Sindaco o il Responsabile del servizio competente può ordinare la prescrizione e disporre l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico del contravventore.

**3.** All'atto dell'accertamento dell'infrazione, gli agenti di Polizia Locale procederanno al sequestro degli oggetti serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, al fine di consentire gli accertamenti del caso ovvero ai fini di evitare il pericolo di occultamento delle prove. Tali oggetti saranno conservati presso il deposito comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

**4.** Qualora il contravventore si avvalga della facoltà di obblare per vie brevi, le cose sequestrate potranno essere al medesimo restituite previo pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di danni, spese, spese per custodia etc.

**5.** Nel caso di sequestro di merci deperibili di cui non possa essere assicurata adeguata conservazione, l'Amministrazione potrà richiedere all'Autorità competente l'autorizzazione alla vendita immediata, ovvero, ove questo non possa aver luogo, la devoluzione a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte. Le somme ricavate dalla vendita saranno rimesse al contravventore, salvo diverse disposizioni dell'Autorità competente, previa detrazione delle spese e diritti spettanti al Comune.

### **Art. 4**

#### **– Violazione di ordinanze comunali non sanzionabili –**

**1.** Le violazioni alle ordinanze contingibili ed urgenti per le quali non siano previste sanzioni pecuniarie e/o accessorie, sono punite ai sensi dell'art. 650 C.p.

### **Art. 5**

#### **– Accertamento delle violazioni e gestione del procedimento sanzionatorio**

**1.** All'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali procedono gli agenti di Polizia Locale e i soggetti legittimati.

**2.** Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli altri soggetti indicati all'art. 13 della legge 689/1981

**3.** Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono di norma attribuite al servizio di Polizia Locale, ad esclusione di quelle attribuite dalle norme e dai regolamenti ad altri soggetti.

Le risultanze del procedimento sanzionatorio dovranno essere trasmesse al Responsabile del servizio competente per l'adozione dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione, secondo la procedura di cui ai successivi artt. 10 e seguenti.

**Art. 6 –  
- Sequestro e confisca –**

- 1.** E' sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.
- 2.** Ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge 689/1981, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il C. p. p. consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.

**Art. 7  
– Pagamento in misura ridotta –**

- 1.** E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria comminata, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, ovvero, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 2.** L'importo delle spese di procedimento è stabilito con apposita determinazione del Responsabile del servizio in relazione ai costi sostenuti dall'Amministrazione, i quali potranno essere oggetto di eventuali e successivi adeguamenti.

**Art. 8  
– Pagamento rateale -**

- 1.** Il Responsabile del servizio competente può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a dieci; ciascuna rata non può essere inferiore a **€uro 51,00**.  
In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
- 2.** Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

**Art. 9  
– Ricorsi-**

- 1.** Entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e/o richiedere di essere sentito personalmente.
- 2.** Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio competente provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili alla valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge 689/1981, comprese eventuali controdeduzioni da parte dell'agente accertante.
- 3.** Il pagamento della sanzione in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

**Art. 10  
– Ordinanza – Ingiunzione -**

- 1.** L'ordinanza – ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio è disposta dal Responsabile del servizio competente.

**2.** L'ordinanza-ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non vi abbiano provveduto, deve contenere l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie previste per la confisca amministrativa, per la rimozione delle opere abusive e del ripristino dei luoghi o per la restituzione di cose sequestrate, nonché la fissazione di un congruo termine per l'adempimento.

**3.** Nel caso in cui gli obbligati non ottemperassero all'ordinanza di rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, si provvederà d'ufficio a spese dei medesimi.

### **Art. 11**

#### **– Riscossione forzata, iscrizione a ruolo, provvedimento di sgravio –**

**1.** Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento stabilito nell'ordinanza ingiunzione,

salvo che sia stato proposto ricorso ovvero che il giudice abbia sospeso

l'esecuzione del provvedimento, si dovrà procedere alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 689/1981, previa verifica della regolarità formale del procedimento sanzionatorio avviato.

**2.** La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione di ruoli.

**3.** L'ufficio competente dovrà effettuare i necessari accertamenti, e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore all'annullamento della riscossione della somma sgravata.

**4.** Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà altresì contenere l'autorizzazione al rimborso.

### **Art. 12**

#### **– Destinatari dei proventi per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali –**

**1.** I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune.

**2.** Quando alla riscossione delle suddette sanzioni provvedano altri uffici non comunali, i medesimi dovranno trasmettere al Comune copia del verbale di contravvenzione, e trasferire le somme riscosse secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 6 e/o mediante bonifico bancario .

### **Art. 13**

#### **– Norme finali –**

**1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/1981, e successive modifiche ed integrazioni.

**2.** Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

**3.** Sono abrogate le norme riferite alle sanzioni amministrative e contenzioso contenute nei regolamenti e nelle ordinanze vigenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

**Art. 14**  
**– Pubblicità –**

- 1.** Una copia del presente Regolamento dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
- 2.** Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 3.** Di esso dovrà sempre essere fatto richiamo.

**Art. 15**  
**– Entrata in vigore -**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Il Consigliere BOVE dà lettura all'emendamento presentato dal Sindaco ed allegato al presente verbale sotto la lett. A). Quindi passa alla lettura della proposta di deliberazione così come depositata agli atti. Prosegue precisando che è necessario approvare il Regolamento in discussione perché l'art. 274 del D. Lgs. n. 267/2000 ha abrogato il R.D. n. 383/1934.

Uditi i seguenti interventi:

GENTILE: sembra che il Regolamento in discussione non sia di competenza del Consiglio Comunale. La legge riconosce un margine di discrezionalità prevedendo un minimo ed un massimo (art. 11 L. n. 689/1981). Il Regolamento comunale non può vincolare il dirigente nella determinazione della sanzione. Secondo il gruppo di minoranza, tale Regolamento non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, inoltre la circolare ministeriale citata nella proposta di deliberazione è stata disapplicata dalla Adunanza della Sezione I del 17.10.2001 del Consiglio di Stato n. 885. L'incongruità dell'art. 2 di cui all'emendamento era stato notato anche dal gruppo consiliare di minoranza. Il Regolamento in approvazione non è di competenza del Consiglio Comunale.

BOVE: il gruppo di maggioranza ritiene che il Regolamento in approvazione sia conforme alla legge anche così come emendato.

Dichiarazione di voto del Consigliere GENTILE: per le motivazioni innanzi dette il gruppo di minoranza ritiene illegittimo da parte del Consiglio Comunale esprimersi approvando il Regolamento all'ordine del giorno. A comprova di ciò, la stessa ANCI, nella nota di applicazione dell'art. 7-bis, precisa quanto segue: *"Per far fronte all'incertezza, mentre questa Associazione si attivava nelle opportune sedi istituzionali anche proponendo uno specifico emendamento al D. Lgs. n. 267/2000, la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno con nota interpretativa n. 263/1bis/11 forniva una soluzione al problema indicando la strada della disciplina delle sanzioni amministrative per via regolamentare ritenendo pacifico che la capacità sanzionatoria degli enti locali trovava la sua fonte direttamente nella Costituzione (artt. 5 e 28), il Consiglio di Stato, a seguito di un quesito, richiesto dallo stesso Ministero dell'Interno nell'Adunanza della I sezione del 17.10.2001 del Consiglio di Stato smentiva definitivamente la risoluzione ministeriale in parola e dichiarava sostanzialmente l'illegittimità delle norme regolamentari degli enti locali"*. Per questo motivo il gruppo di minoranza esprime il proprio voto contrario.

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Si passa alla votazione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali così come emendato dal Sindaco (prot. n. 7834 del 25.06.2013).

La votazione dà il seguente risultato: favorevoli 8, contrari 3 (D'Agostino, Gentile, Congiusti) astenuti 0, espressi per alzata di mano

## DELIBERA

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con la modifica risultante dall'emendamento di cui in narrativa, il cui testo è qui integralmente riportato sotto la lett. B).

Con separata votazione, con voti favorevoli 8, contrari 3 (D'Agostino, Gentile, Congiusti), astenuti 0 espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(f.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo)

---

**-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE-**

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

SAPRI, lì 18.07.2013

UFFICIO SEGRETERIA  
F.to Dott. Sergio Cataldo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo**

Lì, 18.07.2013

UFFICIO SEGRETERIA  
f.to Dott. Sergio Cataldo

---

L'Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.06.2013:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, n. 267);

Lì, 18.07.2013

UFFICIO SEGRETERIA  
f.to Dott. Sergio Cataldo